




ANCE UMBRIA

Consulta Regionale dei Costruttori Edili dell'Umbria

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Direttivo
di ANCE UMBRIA
con delibera in data 5 aprile 2004



INDICE

ART. 1 - COSTITUZIONE

ART. 2 - SCOPI

ART. 3 - SEDE

ART. 4 - ADESIONE ALLA CONSULTA

ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

ART. 6 - ORGANI

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 - PRESIDENTE

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

ART. 10 - COMITATO DI PRESIDENZA

ART. 11 - ATTRIBUZIONI

ART. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 14 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ART. 15 - DIRETTORE

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

ART. 18 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ART. 19 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

ART. 20 - RAPPORTI TRA LA CONSULTA E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI

ART. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita, a norma dello Statuto dell'ANCE e nell'ambito della Federazione Regionale degli Industriali dell'Umbria, l'ANCE UMBRIA - Consulta Regionale dei Costruttori Edili dell'Umbria, della quale fanno parte il Sindacato dei Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Perugia e la Sezione Autonoma dei Costruttori Edili ed Imprenditori complementari della provincia di Terni aderenti all'ANCE.

ART. 2 - SCOPI

ANCE UMBRIA non ha scopo di lucro.

In armonia con le direttive generali dell'ANCE, la Consulta ha per scopo la tutela dei diritti e degli interessi professionali degli Imprenditori edili ed affini nell'ambito della regione Umbria.

A tal fine, ANCE UMBRIA, sentita la Federazione Regionale degli Industriali dell'Umbria:

- a) assume la rappresentanza regionale della categoria imprenditoriale dei Costruttori edili ed affini inquadrata nel sistema associativo facente capo all'ANCE;
- b) esamina, tratta e coordina i problemi della categoria a livello regionale ed interviene presso ogni Autorità, Amministrazione, Ente ed ogni altra Organizzazione economica od Associazione professionale per la soluzione dei problemi stessi;
- c) esamina i problemi che vengono trattati in seno agli Organi decisionali dell'ANCE in cui siano previste competenze e rappresentanze regionali e riporta in tali sedi la volontà di ANCE UMBRIA e degli Organismi provinciali di Perugia e Terni;
- d) attua, nell'ambito della regione Umbria, forme di intervento idonee a realizzare le condizioni per il costante e proficuo svolgersi dell'attività della categoria nei confronti delle diverse componenti istituzionali, sociali ed economiche;
- e) promuove e segue l'elaborazione di leggi e provvedimenti che interessino la categoria;
- f) partecipa alla formazione degli Organi dell'ANCE secondo le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti di questa e concorre ad assicurare il flusso delle informazioni presso gli Organismi provinciali aderenti;
- g) designa i rappresentanti della categoria in Organizzazioni, Amministrazioni ed Enti in cui sia richiesta e ritenuta utile la presenza della categoria a livello regionale, compresi gli Organismi ANCE in cui sia prevista una rappresentanza regionale;
- h) promuove attività di studio e di ricerca e provvede all'informazione degli Organismi provinciali aderenti relativamente ai problemi economici e sociali della regione aventi rilievo per il settore;
- i) approfondisce problemi, ancorché non attinenti alle sedi e alle attività regionali, quando la loro trattazione venga delegata dagli Organismi aderenti o dall'ANCE;
- l) assume ogni iniziativa efficace al fine di intensificare la collaborazione fra i Costruttori edili aderenti alle Associazioni Industriali di Perugia e di Terni - anche attraverso la

promozione e la formazione di consorzi, associazioni di imprese o altre strutture ritenute idonee allo scopo - e potenzia la solidarietà fra gli imprenditori della categoria;

- m) fornisce, attraverso gli Organismi provinciali aderenti, ovvero direttamente ove dagli stessi richiesto, servizi ed assistenza alle imprese edili della regione;
- n) svolge gli ulteriori compiti che potranno essere demandati dall'ANCE e dagli Organismi provinciali aderenti e compie in genere tutti gli atti che in qualsiasi modo valgono a raggiungere le finalità statutarie.

Nello svolgimento della propria attività, la Consulta è tenuta a conformare le proprie azioni alle direttive generali dell'ANCE. La Consulta pertanto si tiene in stretto collegamento con l'ANCE comunicando gli argomenti posti all'ordine del giorno nelle riunioni degli Organi direttivi, trasmettendo i verbali delle riunioni stesse e dando notizia dei problemi insorti a livello regionale che rivestono aspetti di interesse generale della categoria o comunque di particolare importanza o di interesse di altre regioni.

ANCE UMBRIA è tenuta, su delibera del Comitato di Presidenza dell'ANCE assunta a norma dello statuto dell'ANCE medesima, a sospendere o a modificare le proprie azioni che possano risultare in contrasto con le direttive generali dell'Associazione nazionale e comunque pregiudizievoli di interessi della categoria.

Gli Organismi provinciali aderenti debbono trasmettere ad ANCE UMBRIA la documentazione relativa a loro determinazioni di particolare rilievo e indirizzo politico.

ART. 3 - SEDE

ANCE UMBRIA ha sede in Perugia.

Con delibera del Consiglio Direttivo la sede può essere trasferita in altra località.

ART. 4 - ADESIONE ALLA CONSULTA

L'adesione all'ANCE di Organizzazioni territoriali di categoria costituite nella regione, comporta l'adesione automatica alla Consulta, accertata dal Consiglio Direttivo.

Non possono far parte della Consulta Organizzazioni territoriali di categoria non aderenti all'ANCE.

ART. 5 - DURATA DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato.

Il recesso dall'ANCE di un Organismo provinciale aderente, comporta il recesso dalla Consulta, da notificarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 6 - ORGANI

Sono Organi della Consulta:

- il Consiglio Direttivo
- il Comitato di Presidenza
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Garanti Contabili
- il Collegio dei Proviviri

Per la eleggibilità alle cariche associative si applicano i criteri previsti dallo statuto dell'ANCE.

Possono ricoprire le cariche associative di Presidente, di Vice Presidente e Consiglieri soltanto i componenti gli Organi direttivi delle Organizzazioni provinciali aderenti.

Tutte le cariche associative hanno durata biennale.

La carica di Presidente e Vice Presidente non può essere ricoperta consecutivamente più di due volte.

Le cariche associative sono gratuite.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti degli Organismi provinciali aderenti e da otto Consiglieri - cinque per Perugia e tre per Terni - designati dai rispettivi Consigli Direttivi, i quali durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Non sono ammesse deleghe.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, l'ex Presidente della Consulta che per ultimo ha rivestito la carica, i Presidenti delle Casse Edili e delle Scuole Edili di Perugia e Terni ed un rappresentante dei Giovani Imprenditori edili.

Il Presidente può chiamare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, Imprenditori della regione e persone che abbiano particolare competenza in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo della Consulta partecipano, il Segretario della Federazione Regionale degli Industriali e i Direttori delle Associazioni degli Industriali di Perugia e Terni.

Compete al Consiglio Direttivo:

- determinare, nel quadro degli indirizzi generali dell'ANCE, le azioni necessarie e/o opportune per il raggiungimento dei fini statutari;
- eleggere:
 - il Presidente
 - il Vice Presidente della Consulta;
 - il Collegio dei Garanti Contabili
 - il Collegio dei Proviviri
- approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale ed assumere le relative deliberazioni;
- determinare la misura e le modalità di riscossione dei contributi di cui all'art. 18 del presente Statuto;
- deliberare, su proposta del Comitato di Presidenza, in ordine alla nomina o alla risoluzione del rapporto di lavoro del Direttore;
- nominare su proposta del Presidente i Consiglieri responsabili preposti alle linee rapporti interni e formazione, relazioni industriali e rapporti contributivi, mercato privato, opere pubbliche;
- nominare i rappresentanti della Consulta presso Enti, Commissioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
- nominare Commissioni di studio e Gruppi di Lavoro per l'esame dei problemi che interessano la categoria;
- adottare eventuali modifiche di Statuto da sottoporre al preventivo esame degli Organismi provinciali aderenti ed alla approvazione del Consiglio Direttivo dell'ANCE ai sensi dello Statuto di questa;
- approvare il Regolamento del "*Gruppo Regionale dei Giovani Imprenditori Edili*" e le eventuali modifiche successive;
- decidere in merito alla presentazione dei ricorsi alla Giunta dell'ANCE ai sensi dell'art. 21 punto 13) dello statuto dell'ANCE stessa;
- esercitare gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la crescita della categoria a livello regionale;
- deliberare su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi e in via straordinaria quando il Presidente della Consulta lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

Esso è convocato dal Presidente con lettera inviata per posta ordinaria o prioritaria o a mezzo fax spedita almeno sette giorni prima della data della riunione e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con telegramma spedito almeno tre giorni prima.

Copia delle lettere di convocazione con il relativo Ordine del Giorno deve essere contemporaneamente inviata all'ANCE.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando intervengano almeno i due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.

Le delibere, fatti salvi i diversi disposti contenuti nel presente Statuto, sono valide con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri con diritto al voto, non tenendo conto delle eventuali astensioni. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.

Nel caso in cui in una riunione non venga raggiunto il numero legale ovvero non si raggiunga il quorum previsto per la validità delle deliberazioni, il Presidente convocherà entro i dieci giorni successivi una nuova riunione. In tale caso la riunione sarà ritenuta valida con la presenza della metà più uno dei Consiglieri con diritto di voto e le deliberazioni saranno assunte validamente con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Le modifiche al presente Statuto devono essere adottate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti il Consiglio stesso e devono essere sottoposte al preventivo esame degli Organismi provinciali aderenti.

Le modifiche statutarie devono essere sottoposte ai sensi dell'art. 40, sesto comma dello statuto dell'ANCE all'approvazione del Comitato di Presidenza dell'ANCE medesima. Esse entrano in vigore con l'approvazione del comitato di Presidenza stesso, il quale deve deliberare entro 60 giorni dalla data di ricezione delle modifiche predette o in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine.

Decadono dalla carica i Consiglieri che non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione per altra causa di un Consigliere nel corso della durata dell'incarico, il Consiglio provvede alla sua sostituzione previa designazione da parte dell'Organismo provinciale di appartenenza. Il Consigliere così nominato resta in carica fino al termine del mandato.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riportate nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Direttore della Consulta o suo delegato.

Un estratto del verbale contenente le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo è inviato all'ANCE entro i 15 giorni successivi alla riunione in cui esso viene approvato.

ART. 8 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i membri che facciano già parte del Consiglio Direttivo degli Organismi provinciali di appartenenza. La votazione si svolge a scrutinio segreto e con le maggioranze stabilite al precedente art. 7.

Il Presidente, la cui nomina dovrà tenere presente un criterio di rotazione tra gli Organismi provinciali aderenti, dura in carica due anni e non può essere eletto per più di due bienni consecutivi, salvo diversa unanime decisione del Consiglio.

Il Presidente:

- esercita, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Consulta di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- predispone il conto consuntivo ed il bilancio preventivo annuale e, sulla base di questo, provvede alla gestione delle risorse finanziarie della Consulta;
- esercita, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio Direttivo riferendo allo stesso nella prima seduta successiva.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni sono esercitate ad ogni effetto dal Vice Presidente.

Il Presidente può delegare in tutto o in parte al Vice Presidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo le attribuzioni ad egli derivanti dal presente Statuto.

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo nomina un Vice Presidente su designazione della Associazione che non esprime il Presidente effettuata sui componenti dalla stessa espressi.

Il Vice Presidente assolve i compiti demandati dal Presidente e lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

In caso di dimissioni o di cessazione per altra causa, nel corso della durata dell'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione del Vice Presidente ed il nuovo eletto resta in carica fino al termine del mandato del Presidente.

Art. 10 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, e dai Consiglieri responsabili preposti alle linee rapporti interni e formazione, relazioni industriali e rapporti contributivi, mercato privato, opere pubbliche, scelti pariteticamente tra i rappresentanti degli Organismi provinciali.

Alle riunioni del Comitato di Presidenza possono partecipare, su invito del Presidente, altri componenti del Consiglio Direttivo in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno. Possono altresì partecipare, su invito del Presidente, i Garanti contabili.

Art. 11 - ATTRIBUZIONI

Il Comitato di Presidenza coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni, con compiti di coordinamento ed attuazione degli indirizzi e delle linee politiche decise dagli Organi deliberanti.

In caso di urgenza il Comitato di Presidenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione.

ART. 12 - COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i suoi componenti, due Garanti contabili designati da ciascun Organismo provinciale.

Essi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e, su invito del Presidente, a quelle del Comitato di Presidenza.

ART. 13 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le eventuali controversie insorgenti tra la Consulta e l'ANCE o gli altri Organismi associativi regionali inerenti l'interpretazione e l'applicazione delle norme dello Statuto dell'ANCE relative agli Organismi associativi regionali, sono demandate al Collegio dei Probiviri dell'ANCE stessa, a norma dell'art. 33 dello Statuto di questa.

Le altre eventuali controversie insorgenti tra gli Organismi provinciali aderenti alla Consulta sono devolute al Collegio dei Probiviri della Consulta medesima, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Collegio, le relative funzioni sono assunte dal membro effettivo più anziano.

In caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi del Collegio, subentrano i membri supplenti in ordine di età.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente per mezzo di lettera raccomandata, con preavviso di almeno sette giorni.

I Probiviri giudicano come arbitri amichevoli compositori e la loro pronuncia è inappellabile. Le decisioni sono validamente assunte con la partecipazione di almeno tre membri effettivi.

Le spese relative al funzionamento del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

ART. 14 - GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

Con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, ANCE UMBRIA può costituire, nel proprio interno, il Gruppo dei Giovani Imprenditori Edili allo scopo di stimolare nei giovani imprenditori che operano nel settore delle costruzioni lo spirito associativo e di promuovere la loro partecipazione alle attività del Comitato Nazionale Giovani Imprenditori Edili dell'ANCE.

ART. 15 - DIRETTORE

All'organizzazione ed al funzionamento di ANCE UMBRIA è preposto un Direttore; egli propone al Presidente l'assunzione ed il licenziamento del personale degli uffici che è alle sue dirette dipendenze.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e degli altri Organi della Consulta e coadiuva il Presidente nell'attuazione delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo.

Presso la Direzione sono conservati i verbali dell'Assemblea e degli altri Organi sociali.

ART. 16 - PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio sociale è costituito:

- a) dai contributi di cui all'art. 18;
- b) dai beni e dai valori di proprietà della Consulta;
- c) dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- d) dalle erogazioni fatte a qualsiasi titolo a favore della Consulta.

Con il fondo sociale si provvede alle spese per il funzionamento della Consulta ed a tutte le occorrenze ed impegni connessi allo svolgimento della sua attività.

Per l'amministrazione del patrimonio sociale della Consulta provvede il Consiglio Direttivo.

Durante la vita della Consulta non possono essere distribuiti agli Organismi provinciali aderenti, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

ART. 17 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

La Consulta ha piena autonomia per l'amministrazione e la gestione del proprio patrimonio.

Alla gestione economico-finanziaria di ANCE UMBRIA, provvede il Presidente di concerto con i Garanti Contabili.

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente con firma congiunta del Garante contabile designato.

In caso di scioglimento della Consulta le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART. 18 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Ad ANCE UMBRIA devono essere assicurate dall'ANCE e dagli Organismi provinciali che ne fanno parte risorse finanziarie adeguate ai compiti ed alle funzioni che la Consulta medesima è chiamata a svolgere.

Gli Organismi provinciali aderenti sono pertanto tenuti a corrispondere ad ANCE UMBRIA un contributo la cui misura e le cui modalità di riscossione sono stabilite annualmente, con effetto dal 1[^] gennaio, dal Consiglio Direttivo della Consulta e nel rispetto di quanto deliberato dalla Assemblea dell'ANCE a norma del proprio statuto.

I versamenti dovuti dagli Organismi provinciali aderenti, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, saranno proporzionali alla entità dei ristorni pervenuti dall'ANCE nell'anno solare precedente.

La delibera contributiva della Consulta deve essere, sollecitamente, trasmessa all'ANCE.

Le quote ed i contributi associativi riscossi dalla Consulta non sono trasmissibili ad altri soggetti.

ART. 19 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme di legge.

ART. 20 - RAPPORTI TRA LA CONSULTA E LA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI

I rapporti tra la Consulta e la Federazione Regionale degli Industriali dell'Umbria sono definiti dalle intese raggiunte a livello nazionale tra ANCE e CONFINDUSTRIA, fatti salvi eventuali accordi raggiunti in sede regionale, che non contrastino con le intese di cui sopra.